



STRESS LAVORO CORRELATO

CHE COS'E' LO STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress lavoro-correlato è uno **squilibrio** che **si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative**. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale.

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

Il **decreto legislativo 81/08** (nell'art. 28 comma 1 "*Oggetto della valutazione dei rischi*") afferma che **la valutazione dei rischi lavorativi deve comprendere anche i rischi riguardanti lo stress lavoro correlato...**

COME VALUTARLO

Qual'è la data di avvio delle attività di valutazione?

La data di avvio è il **31/12/2010**.

Da chi viene effettuata la valutazione?

La valutazione viene effettuata dal **datore di lavoro** avvalendosi del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** con il coinvolgimento del **medico competente** (se nominato) e previa consultazione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

Chi prende in esame la valutazione?

La valutazione prende in esame non singoli, ma **gruppi omogenei di lavoratori**.

Quali sono le fasi della valutazione?

La valutazione si articola in **due fasi**:

1) **la fase necessaria** (o preliminare).

Consiste nella rivelazione, tramite liste di controllo, di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

I) eventi sentinella da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (ad es. indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori);

II) fattori di contenuto del lavoro (ad es. ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti);

III) fattori di contesto del lavoro (ad es. ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione).

Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio e a prevedere un piano di monitoraggio.

Se dalla valutazione preliminare emergono elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.)

2) **la fase eventuale** (o approfondita).

E' da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate si rivelino inefficaci. Tale fase prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate.

Lo Studio Ciscato sas è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni telefonando al numero 0499451105